

# DIBATTITI

---

**ILARIA PICCOLO**

## **Azione civile e processo penale. (Ri)componenti, snodi e prospettive.**

La “Riforma Cartabia” è intervenuta incisivamente sul modello del processo penale, con il dichiarato fine di incrementare l’efficienza del sistema. Il presente contributo si propone di analizzare le modifiche apportate ai rapporti tra azione civile e giudizio penale.

Pur con le giuste premesse, il risultato non sembra del tutto equilibrato...

*Civil action and criminal trial. (Re)compositions, junctions and perspectives.*

*The “Cartabia Reform” intervened incisively on the model of the process, with the aim of increasing the efficiency of the system. This paper seeks to analyse the changes made to the relationship between civil action and criminal trial.*

*Even with the right premises, the result does not seem entirely balanced...*

**SOMMARIO:** 1. Premessa. – 2. Il paradigma azione civile/penale tra storia e politica processuale. – 3. Criteri sostanziali e regole procedurali a confronto. – 3.1. L’ibridazione delle forme e il contro-limite della presunzione di non colpevolezza. – 3.2. L’annullamento della sentenza penale e il rinvio al giudice civile: l’art. 622 c.p.p. tra contrasti e approdi. – 4. La Riforma Cartabia: le opzioni possibili e le soluzioni adottate al vaglio degli interpreti. – 5. Questioni ermeneutiche. – 6. Considerazioni conclusive.

1. *Premessa.* Nell’esperienza giuridica postmoderna i ricorrenti interventi riformatori, uniti ad un periodo storico di fragilità politica e a spinte conflittuali, suscettibili di incrinare l’unità dell’ordinamento, disorientano e non poco.

Ed in questo complesso scenario la L. 134 del 2021 innova anche i rapporti tra l’azione civile e il giudizio penale, in un’ottica però limitata al grado di efficienza del processo, intesa come capacità di sostenere la presenza di interessi ulteriori a quelli dell’accertamento della responsabilità. Si è persa, dunque, tra gli obiettivi della Riforma, l’occasione per una riflessione più ampia sulla disciplina dei rapporti tra le due giurisdizioni.

Il risultato complessivo, pur con le opportune premesse, non sembra risolvere tutti i fattori di ‘scompenso’ del sistema processuale.

2. *Il paradigma azione civile/penale tra storia e politica processuale.* Ora, se uno stesso fatto può costituire un illecito civile e penale, diventa preminente

l'esigenza di coniugare il binomio azione-processo con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

La necessità di un innesto dell'azione privatistica nel procedimento penale<sup>1</sup> discende dalla lettura combinata degli artt. 2043 c.c. e 185 c.p.

L'orientamento ormai prevalente<sup>2</sup> ravvisa un rapporto di 'autonomia' tra le suddette disposizioni, che troverebbe conforto nella diversità delle locuzioni utilizzate (fatto/reato), nei destinatari, nelle conseguenze (si pensi al fatto commesso in stato di necessità, che esclude la responsabilità penale, ma non quella civile). Così opinando, viene in rilievo l'esigenza di coordinare l'esperibilità delle azioni in caso di «concorrenza»<sup>3</sup>.

Sicuramente l'evoluzione del quadro normativo chiarisce i confini della questione, in virtù del dato secondo cui ai mutamenti del sistema non segue sempre una coerente metamorfosi degli elementi strutturali.

L'esigenza di coordinare pretese punitive e risarcitorie è avvertita sin dalle epoche più remote; le norme, pertanto, risentono di una progressiva stratificazione, che sovente porta con sé i retaggi dei modelli storico-culturali prevalenti<sup>4</sup>.

Volendo esemplificare, il Codice di procedura penale del 1865 obbligava il giudice civile a sospendere sempre il processo in attesa della sentenza penale, escludendo qualsiasi *chance* di sincronicità. Con una previsione che era espressione della regola di matrice francese «*electa una via non datur recursus ad alteram*»<sup>5</sup>, si precludeva al danneggiato, per i reati di azione privata, di co-

---

<sup>1</sup> Sulla 'causa' dell'azione civile nel procedimento penale, si rinvia a DELLA SALA, *Natura giuridica dell'azione civile nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1079 ss.

<sup>2</sup> In questi termini, ZENO-ZENCOVICH, *Sanzioni civili conseguenti al reato*, in *Dig. pen.*, vol. XIII, Torino, 1997, 4, secondo cui se non vi fosse l'art. 185 c.p. una serie di ipotesi dannose non darebbero luogo a risarcimento o per difetto di un rapporto di imputazione (si pensi all'art. 57 c.p. e alla posizione, civilisticamente indifferente, del direttore responsabile del quotidiano o del periodico) oppure per carenza dell'elemento soggettivo (si pensi ai casi cui la responsabilità civile sorge solo per dolo o colpa grave e quelli corrispondenti di reato meramente colposo: ad es. artt. 414 Cod.nav. e 449 c.p.).

<sup>3</sup> LESSONA, voce *Concorso di azioni*, in *Dig. ital.*, XIII, 1896, 385, secondo cui «si ha concorso di azioni quando esistono più azioni, spettanti a una sola persona, per la difesa del medesimo diritto, e tali, che l'esercizio dell'una impedisca in tutto o in parte l'esercizio dell'altra; quando, in altre parole, dallo stesso fatto giuridico nascono più azioni colle quali si tende al medesimo fine: allora, come già si è detto, l'esercizio dell'una influisce sull'esistenza dell'altra, estinguendola».

<sup>4</sup> Cfr. SPANGHER, *Azione civile e processo penale*, in *questa Rivista*, 2013, 2, 512.

<sup>5</sup> Diffusamente, GAITO, «*Electa una via*». *I rapporti tra azione civile e azione penale nei reati perseguibili a querela*, Milano, 1984, *passim*.

stituirsi parte civile nel giudizio penale, dopo aver chiesto il risarcimento dei danni dinanzi al giudice civile<sup>6</sup>.

Il Codice Finocchiaro Aprile del 1913, adottando una politica processuale volta a ridimensionare il ruolo della persona offesa, ne smussava la capacità di influenzare l'esercizio dell'azione penale. In sintesi, esso confermava la 'pregiudiziale' e circoscriveva la regola «*electa una via*» ai reati procedibili a querela, stabilendo che questa non potesse essere presentata dal danneggiato che avesse già promosso giudizio civile di danno, o che sul danno avesse fatto rinuncia ovvero transazione<sup>7</sup>.

Il Codice Rocco, poi, intendendo operare una concentrazione dei poteri di esercizio dell'azione in capo al Pubblico Ministero, accentuava il carattere di accessorietà del ruolo della parte civile, che veniva 'tollerata' nei limiti e nella misura in cui non intralciasse il corso del procedimento penale. In particolare, gli artt. 3 e 24 c.p.p. del 1930 perpetuavano il meccanismo della 'pregiudiziale', pur prevedendo, in ipotesi individuate *ex lege*, un plausibile contemporaneo esercizio tra l'azione civile e penale. Inoltre, si confermava, seppur con maggiore determinatezza, la disciplina pregressa delle relazioni tra querela e proporzione dell'azione civile: si (ri)afferma l'impossibilità di presentare querela dopo l'instaurazione di un giudizio civile per il medesimo fatto, precisando che solo l'azione per le restituzioni e per il risarcimento - e non anche la rinuncia - rendesse inammissibile la querela successiva<sup>8</sup>.

Un tale impianto, pur avendo come fine quello di assicurare certezza nei rapporti giuridici ed economia tra i giudizi, finiva per sacrificare l'autonomia e la libertà nelle scelte tattiche del danneggiato. Si pensi alla possibilità di avvalersi dei mezzi di indagine e di acquisizione delle prove del processo penale, op-

---

<sup>6</sup> Si riporta testualmente il dettato dell'art. 7 c.c.p. 1865: «Nei casi in cui l'azione penale non può esercitarsi che ad istanza della parte offesa non può questa, dopo scelta l'azione civile avanti il giudice competente, promuovere il giudizio penale. Ove si tratti di reato per cui il pubblico ministero ha diritto di esercitare d'ufficio l'azione penale, la parte offesa, che avrà intentato giudizio avanti il giudice civile per il risarcimento dei danni, non potrà più costituirsi parte civile nel giudizio penale».

<sup>7</sup> In altri termini, veniva in rilievo un criterio di prevalenza, per cui il danneggiato poteva presentare querela e poi successivamente far valere la propria pretesa civilistica o autonomamente, in sede civile, o cumulativamente, mediante la costituzione di parte civile in sede penale; non poteva, però, percorrere il sentiero 'al contrario', poiché se promuoveva il giudizio civile in modo autonomo, prima e indipendentemente dall'azione penale, questa rimaneva esclusa *ex lege*.

<sup>8</sup> GAITO, *op. cit.*, 28.

pure di utilizzare le presunzioni probatorie stabilite dalla legge civile in determinate materie.

Successivamente, il Codice del 1988 – in ossequio al più generale diritto di azione *ex art. 24 Cost.*, quale diritto inviolabile di tutti gli individui – ha disconosciuto la regola «*electa una via*», attribuendo al danneggiato, ove ricorrano determinate condizioni, la facoltà di trasferire l'azione di danno dalla sede civile a quella penale<sup>9</sup>.

Sul piano della teorica dei rapporti, il Codice Vassalli si connota per i principi di autonomia e separazione tra i giudizi, nonché per un canone di accessorieità, che impedisce al giudice dell'impugnazione di condannare ai fini civili l'imputato senza un'affermazione della sua penale responsabilità<sup>10</sup>. Va posto in debito risalto che il Codice del 1988 si caratterizza(va) per un duplice proposito<sup>11</sup>: da una parte, quello di potenziare la tutela della parte civile, divenuta ormai 'parte' effettiva e quasi parificata all'imputato, dall'altra, un *favor* per un processo penale scevro da contaminazioni privatistiche e incentrato sulla sola domanda 'principale' del Pubblico Ministero.

---

<sup>9</sup> *Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni*, in Gazzetta Ufficiale, n. 250 del 24 ottobre 1988. «Si è ritenuto non rispondente a ragionevolezza un meccanismo preventivo per cui la possibilità di presentare querela risulterebbe estinta ancor prima di essere nata. Si pensi all'ipotesi di mancata conoscenza, da parte del danneggiato, di tutti gli estremi del fatto costituente reato o anche al caso in cui la dimensione penalmente rilevante dell'illecito emerga soltanto per la prima volta nel corso di un procedimento civile (per esempio: nel corso di una causa di risoluzione per inadempimento o di annullamento di contratto per dolo o violenza potrebbero emergere reati di frode o di falso perseguibili a querela). In linea teorica, poi, in una sede che attiene unicamente all'esercizio della potestà punitiva, la perseguibilità a querela di parte invece che *ex officio* non dovrebbe importare una diversa rilevanza processuale di fatti giuridici estranei alla dimensione penalistica dell'illecito, quali sono quelli diretti al ristoro del danno».

<sup>10</sup> Il principio di accessorieità trovava una deroga importante nell'art. 577 c.p.p., che prevedeva, nei processi per ingiuria e diffamazione, che l'impugnazione proposta dalla persona offesa che si fosse costituita parte civile, potesse produrre anche effetti penali. In altri termini: l'impugnazione della persona offesa-parte civile devolveva al giudice dell'impugnazione anche il capo penale della sentenza di prime cure. L'art. 9 della l. n. 46 del 2006 ha tuttavia soppresso l'art. 577 c.p.p., facendo venir meno una delle principali deroghe al principio di accessorieità dell'azione civile nel processo penale.

<sup>11</sup> Secondo AMODIO, *Premessa al titolo V libro I, in Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio e Dominioni, Milano, 1989, 439, «garantismo e disincentivazione sono le strutture portanti antinomiche di un sistema che vorrebbe ripudiare l'istituto della parte civile, ma non sa liberarsene per il peso della tradizione».

In buona sostanza: il vigente codice di rito (in particolare si segnalano gli artt. 75, 651 e 652 c.p.p.) permette ai due giudizi di scorrere su binari paralleli.

La sospensione del giudizio civile è ormai obbligatoria solo quando in sede penale sia già avvenuta la costituzione di parte civile, ovvero quando la parte promuove l'azione in sede civile dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado non passata in giudicato. Fuori da queste ipotesi, la più recente giurisprudenza di legittimità ha rinnegato qualsiasi spazio per una sospensione «facoltativa» o «discrezionale» del processo, dovendosi escludere che il processo civile possa essere sospeso dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale<sup>12</sup>.

Dunque, i rapporti tra azione civile e giudizio penale, come disciplinati nel sistema antecedente alla Riforma Cartabia, possono essere così sintetizzati.

In primo grado, il danneggiato poteva (e può) discrezionalmente scegliere se esercitare l'azione dinanzi al giudice civile o costituirsi parte civile nel processo penale<sup>13</sup>. Il Codice si limita a fissare dei termini<sup>14</sup> per la costituzione di parte civile, mostrando, al contempo, un certo *favor* per l'esercizio nella sede naturale ovvero il suo (ri)trasferimento<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, 20 marzo 2017, n. 7069. Secondo la Cassazione, una sospensione posta al di fuori delle ipotesi di obbligatorietà o su istanza di parte è impugnabile con il ricorso per regolamento di competenza, di cui al rinnovato art. 42 c.p.c., onde evitare possibili contrasti «con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost.».

<sup>13</sup> GAMBINERI, *Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili e rinvio al giudice civile (art. 622 c.p.p.): la domanda di risarcimento del danno tra processo penale e processo civile*, in *Judicium*, p. 8. La costituzione di parte civile nel giudizio penale consiste nella proposizione di una vera e propria domanda giudiziale. Ciò emerge dall'art. 78, co. 1, lett. d) c.p.p. nella parte in cui chiede alla parte civile di specificare «l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda», nonché dall'art. 523, co. 2, c.p.p., che pone l'obbligo per la parte civile di precisare il *petitum* depositando conclusioni scritte comprendenti, se è richiesto il risarcimento, anche la determinazione del suo ammontare.

<sup>14</sup> In tal senso, occorre evidenziare che la Riforma ha modificato l'art. 79, co. 1, c.p.p., riducendo i termini per la costituzione di parte civile, individuando nell'udienza preliminare il momento ultimo per la costituzione del danneggiato come parte civile: «la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 o dall'art. 554-bis, co. 2».

<sup>15</sup> Cfr. Cass., Sez. un., 5 aprile 2013, n. 8353. I giudici di legittimità, nella massima composizione, hanno affermato che la *traslatio iudicii* in sede penale determina una vicenda estintiva riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., con la conseguenza che l'estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile decide, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale.

E se nel giudizio di prime cure la condanna è presupposto necessario (ma non sufficiente) alla condanna agli effetti civili, nelle fasi di gravame, questa regola talora deflette a tutela del diritto di azione della parte civile (art. 24, co. 2, Cost.), consentendo al giudice dell'impugnazione penale di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria anche in assenza dell'accertamento sulla responsabilità penale.

L'art. 573 c.p.p. attribuiva all'imputato la possibilità di impugnare la sentenza anche per i soli interessi civili e, ricalcando parzialmente<sup>16</sup> il dato normativo dell'art. 202 c.p.p. abr., prevedeva che «l'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le stesse forme del processo penale»<sup>17</sup>.

Evidente la contaminazione tra *forma* e *sostanza*: un ibridismo procedurale alla base delle ipotesi degli artt. 576 - ove si legittimava la parte civile a impugnare, dinanzi al giudice penale, la sentenza di condanna che avesse rigettato le richieste risarcitorie - e 578 c.p.p., secondo cui, in caso di estinzione del reato per prescrizione o amnistia<sup>18</sup>, il giudice penale d'appello poteva decidere «ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono interessi civili»<sup>19</sup>.

L'art. 622 c.p.p. completa(va) il sistema dei rapporti tra azione civile e giudizio penale, adottando, però, tutt'altra direzione: all'annullamento in Cassa-

<sup>16</sup> DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova, 2011, 2. La norma non ripropone la disposizione, contenuta nel codice 1930, secondo cui, per le impugnazioni proposte per gli interessi civili, l'impugnante avesse l'onere, a pena di inammissibilità, di notificare la relativa dichiarazione alle altre parti entro tre giorni dalla proposizione. Si veda altresì SPANGHER, *Impugnazioni penali*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 1992, 224, nel contesto della logica di semplificazione, ai sensi dell'art. 584, vi provvede la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

<sup>17</sup> Secondo DIDI, *op. cit.*, 5, «la *ratio* di una tale scelta [...] va ravvisata nel fatto che, una volta riconosciuto al danneggiato il diritto di esercitare l'*actio* risarcitoria in sede penale, allo stesso devono essere riconosciuti i rimedi per poter contrastare gli effetti di un'eventuale decisione negativa».

<sup>18</sup> La disciplina trova la sua genesi nell'art. 12 della L. 3 agosto 1978, n. 405, che prevedeva la possibilità per il giudice penale di decidere sull'azione civile in caso di declaratoria di estinzione del reato per amnistia.

<sup>19</sup> Cfr. Cass., Sez. un., 11 luglio 2006, n. 25083, *Negri*, Rv, n. 233918. Vale la pena precisare che ciò non vale nel caso in cui si rilevi che la formula meno favorevole, come la prescrizione, si sarebbe dovuta pronunciare già nel giudizio di primo grado, in luogo della formula più liberatoria; in siffatta ipotesi, il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 538, co. 1 c.p.p., sebbene adito ai sensi dell'art. 576 c.p.p., non potrebbe provvedere agli effetti civili. *Contra*, Cass., Sez. IV, 16 gennaio 2007, Rv, n. 236717.

zione delle disposizioni o dei capi che riguardano le pretese privatistiche, segue la devoluzione al giudice ‘naturale’, cioè quello civile<sup>20</sup>.

Questa disciplina segna il punto di arrivo di un’evoluzione assai articolata, nel cui contesto dinamico la coscienza sociale si è fatta strada all’interno delle strutture normative, trasformandole a misura dell’emergere di nuove esigenze di tutela<sup>21</sup>. In tal senso, può cogliersi la parabola della parte civile che, nel processo attuale, non rappresenta più un soggetto meramente «tollerato», ma una «parte» a pieno titolo<sup>22</sup>; tuttavia, a un tale potenziamento delle garanzie, non ha sempre fatto seguito la costruzione di un sistema organico.

Nell’intento di contemperare i diversi interessi in gioco, si finiva per snaturare la funzione essenziale del processo penale: distorto nei fini sino a *dover essere* sede dialettica di pretese di diritto privato.

3. *Criteri sostanziali e regole procedurali a confronto.* L’esodo dell’azione porta con sé un’alterazione genetica di forme, regole, principi. Il giudizio civile, invero, differisce da quello sull’accertamento della responsabilità penale, per una pluralità di criteri sostanziali, processuali, probatori.

Numerosi gli elementi differenziali fra i due procedimenti e che potrebbero indurre il danneggiato a scegliere una strada, anziché l’altra.

Senza alcuna pretesa di esaustività, si tenta di porre il *focus* sui principali.

a) *In primis*: il ‘fatto’. Il giudice penale giudica il ‘fatto-reato’, operando la consueta sussunzione alla fattispecie incriminatrice e vagliando i profili di tipi-

---

<sup>20</sup> Cass., Sez. un., 18 luglio 2013, n. 40109, Sciortino, Rv, n. 256087. Il Supremo consesso ha chiarito che, nella fattispecie contemplata dal primo ordine di ipotesi considerato dalla norma (che presuppone il ricorso dell’imputato o del pubblico ministero), rientrano non solo i casi in cui la responsabilità penale sia stata definitivamente accertata con esito positivo e l’annullamento disposto dalla Cassazione riguardi le statuizioni civili censurate dall’imputato ai sensi dell’art. 574 c.p.p., ma anche i casi di annullamento delle statuizioni civili, rese dal giudice di appello all’esito dell’applicazione dell’art. 576 e dell’art. 578 c.p.p.; inoltre il rinvio al giudice civile, a seguito dell’annullamento delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata per cassazione, va disposto non solo allorché assuma carattere meramente “prosecutorio”, ma anche quando assuma carattere “restitutorio”.

<sup>21</sup> In questi termini: DI CHIARA, *Parte civile*, in *Dig. Pen.*, Vol. IX, Torino, 1995, 236. In maniera conforme, BENE, *La persona offesa tra diritto di difesa e diritto alla giurisdizione: le nuove tendenze legislative*, in *questa Rivista*, 2013, 2, 487.

<sup>22</sup> DIDI, *L’impugnazione per gli interessi civili*, cit., 254.

cità, antigiuridicità e colpevolezza<sup>23</sup>. Il fatto fonte dell'obbligazione risarcitoria, invece, è un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, soprattutto, atipico: basti pensare alla inesorabile proliferazione delle forme di risarcimento del danno non patrimoniale.

b) I criteri di imputazione. Il diritto civile conosce dei criteri di imputazione oggettiva del danno che il diritto penale non potrebbe mai accogliere, in virtù del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., che, come (ri)letto dalla giurisprudenza costituzionale, deve essere inteso come 'fatto proprio colpevole', escludendo forme - anche larvate - di responsabilità oggettiva per fatto altrui.

c) La regola di giudizio. La causalità penalistica lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica»<sup>24</sup>; per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria<sup>25</sup>.

d) L'impraticabilità dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai fini del ribaltamento *in peius* della sentenza assolutoria di primo grado. Esso - imposto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in relazione all'art. 6, par. 1, della CEDU - grava solo sul giudice penale, poiché si correla direttamente alla regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" e alla garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 co. 2 Cost.

e) L'inutilizzabilità è categoria del solo rito penale, ignota al processo civile. Da qui la possibilità, per il giudice civile, di valutare prove inutilizzabili nel

---

<sup>23</sup> Quanto affermato postula l'adesione alla tradizionale e ormai prevalente teoria tripartita del reato, ma diversamente opinando, la sostanza non cambia.

<sup>24</sup> Cass., Sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, *Franzese*, Rv, n. 222138.

<sup>25</sup> In tal senso si pone la giurisprudenza consolidata a partire da Cass., Sez. un., 11 gennaio 2008, nn. 576, 581, 582 e 584. In dottrina, può rinviarsi a TARUFFO, *La prova del nesso causale*, in *Scienza e causalità*, a cura di De Maglie, Padova, 2006, 109 ss.



giudizio penale (si pensi alle dichiarazioni “auto-indizianti” di cui all’art. 63 c.p.p.).

f) I limiti di prova, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza. L’art. 246 c.p.c. fissa la regola secondo cui non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio (il riferimento è, com’è evidente, alla testimonianza della persona offesa<sup>26</sup>).

g) La garanzia del contraddittorio. Nel processo penale presidia la legittima formazione della prova, con obiettivi di perequazione delle disparità tra le parti; nei procedimenti civili, invece, in cui le parti muovono da posizioni tendenzialmente meno sperequate, si ritiene che la garanzia sia rispettata anche quando il contraddittorio si esercita sulle risultanze della valida acquisizione *inaudita altera parte* della prova<sup>27</sup>.

h) L’onere della prova. Nel processo civile, invero, il danneggiato è tenuto a provare gli estremi del fatto, del danno, del rapporto di causalità tra l’uno e l’altro, dell’elemento psicologico che ha accompagnato la condotta. Nel processo penale, detto *onus probandi* finisce per sovrapporsi e confondersi con quello che grava sul Pubblico Ministero. In sostanza, il danneggiato che si costituisce parte civile ha il beneficio di lucrare sull’attività svolta dagli organi inquirenti<sup>28</sup>.

i) *Last, but not least*: la mancata anticipazione delle spese del procedimento che sono sostenute dallo Stato.

---

<sup>26</sup> In ordine alla testimonianza della persona offesa, si rinvia alle considerazioni di AIMONETTO, *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Milano, 1976, 330. L’A., in particolare, vagliando la differenza strutturale e funzionale con l’interrogatorio dell’imputato, ne auspica il superamento, prevedendo anche per la persona offesa un interrogatorio non preceduto da giuramento. In maniera conforme, cfr. BRESCIANI, *Persona offesa dal reato*, in *Dig. Pen.*, vol. IX, Torino, 1995, 537, secondo cui la sovrapposibilità tra la parte civile e qualsiasi altro testimone «conferma una incauta commistione fra posizioni processuali, la cui fisiologica inconciliabilità era riuscita a superare indenne il vaglio di legittimità costituzionale, in virtù di un’inusitata, quanto assai poco convincente, esaltazione del principio del libero convincimento operata in quell’occasione dalla Corte costituzionale». Il legislatore, «pur attribuendo specifica valenza di prova all’esame, non si è affatto preoccupato di coniugarne l’ambito di esperibilità con la testimonianza, trascurando completamente di regolare il ricorso a due mezzi di prova destinati a sovrapporsi e ad interferire reciprocamente».

<sup>27</sup> GIUSSANI, *Prova (circolazione della) (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, Annali, II, Milano, 2008, 947.

<sup>28</sup> DI CHIARA, *Parte civile*, in *Dig. Pen.*, Vol. IX, Torino, 1995, *passim*.

L'asimmetria tra i criteri sostanziali e le regole procedurali trova spiegazione nella diversa portata dei valori coinvolti nei giudizi civile e penale<sup>29</sup>.

Prendendo in prestito un'efficace espressione, può affermarsi che la costituzione di parte civile impone nel processo penale, accanto al problema dell'*essere*, anche quello dell'*avere*<sup>30</sup>.

Quando si combinano due elementi così eterogenei, per quanto ci si sforzi di integrarli, essi tenderanno spontaneamente alla separazione.

Inevitabili, allora, i fattori di distorsione!

Basti pensare alla scissione tra posizione processuale e sostanziale della parte<sup>31</sup>. Il processo penale, a differenza di quello civile, non postula alcuna valutazione preliminare sulla *legitimitas ad causam* dei soggetti coinvolti, in termini di fondatezza della pretesa paventata in giudizio.

Evidente, allora, l'aporia che viene in rilievo con la costituzione di parte civile: il giudice è chiamato ad una a-fisiologica valutazione circa la plausibilità delle richieste risarcitorie, con una involuzione poco congeniale alla struttura del processo penale.

Ulteriore criticità si registra quando si combinano regole di giudizio divergenti. Il criterio della probabilità prevalente finisce per dissolversi ed evaporare nel processo penale, con il rischio di aggravare l'onere dimostrativo della parte civile, che viene assoggettata al rischio del mancato raggiungimento dello *standard* probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio<sup>32</sup>.

Non si intende indugiare oltre sul tema, ma trattasi di una premessa imprescindibile al fine di comprendere maggiormente i nodi problematici, che si

---

<sup>29</sup> Secondo MACCHIA, *L'esercizio dell'azione civile nel processo penale*, cit., 2054, «se nel processo civile, dunque, possono trovar spazio limiti al potere di valutazione della prova in dipendenza della esigenza di certezza dei rapporti giuridici sottostanti o alla difficoltà di provare determinati fatti, come nell'esercizio di attività pericolose, o all'applicazione di clausole presuntive fondate, come nella *mora debendi*, sul brocardo del *qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu*, nel giudizio penale tutto ciò non ha spazio».

<sup>30</sup> Espressione rinvenibile in DELLA SALA, *Natura giuridica dell'azione civile nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1080.

<sup>31</sup> Si rinvia a SANTORIELLO, GAITO, *Ma davvero il processo penale è luogo adatto al soddisfacimento delle istanze civilistiche?*, in *questa Rivista*, 2013, 2, 395.

<sup>32</sup> SANTORIELLO, GAITO, *Ma davvero il processo penale è luogo adatto al soddisfacimento delle istanze civilistiche?*, cit., 401.

sono posti all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza della Cassazione.

3.1. *L'ibridazione delle forme e il contro-limite della presunzione di non colpevolezza.* Nell'impianto delle impugnazioni sino ad oggi vigente, allora duplice era il destino dell'azione civile.

Nell'ipotesi contemplata dall'art. 578 c.p.p., a seguito della declaratoria di prescrizione del reato, il giudice penale - in deroga al principio di accessorialità e in applicazione di quello della *perpetuatio iurisdictionis* - continuava a sindacare gli aspetti civilistici della vicenda. La *ratio*: una generale esigenza di tutela volta a evitare, alla parte civile, «il pregiudizio derivante da un *non liquet* dipendente da una sostanziale inefficienza del sistema»<sup>33</sup>.

Nella diversa fattispecie dell'art. 622 c.p.p., invece, il legislatore dispone il trasferimento della competenza funzionale al giudice civile.

Alla diversa 'sede' del procedere seguiva la metamorfosi delle regole applicabili.

Il tema è terreno fertile per questioni controverse, tanto da aver reso sovente necessario l'intervento dell'organo della nomofilachia.

Come si è avuto modo di illustrare, quello delineato dall'art. 578 c.p.p. era un rito caratterizzato da una forte 'ibridazione delle forme', considerato che il sindacato sulla responsabilità civile, per quanto stretto nelle maglie dell'accertamento risarcitorio, seguiva le regole del processo penale.

Per meglio comprenderne la natura 'anfibia', ci sembra opportuno richiamare la sentenza n. 182 del 2021, con cui la Corte costituzionale<sup>34</sup> ha ritenuto infondate le censure sollevate<sup>35</sup> in ordine all'art. 578 c.p.p. e in relazione a varie

---

<sup>33</sup> PENNISI, *L'accessorialità dell'azione civile*, in *Enc. dir.*, vol. XXXI, Milano, 1983, 105.

<sup>34</sup> La sentenza è stata commentata da vari autori. Si rinvia alle considerazioni di LAVARINI, *La Corte costituzionale ridisegna l'art. 578 c.p.p. in adeguamento alla presunzione di innocenza "europea"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 4, 1587 ss.; DE MARZO, *Azione civile nel processo penale, prescrizione del reato e presunzione di innocenza*, in [www.foroitaliano.it](http://www.foroitaliano.it), 3 agosto 2021; NAPPI, *Processo penale e accertamento della causalità agli effetti civili*, in *Giustizia Insieme*, 8 settembre 2021; GRISONICH, *Verso una tutela integrata dei diritti fondamentali dei prevenuti: doppia pregiudizialità, Carta di Nizza e direttive di Stoccolma alla luce di un rilevante approdo della Consulta in relazione all'art. 578 c.p.p.*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 21 settembre 2021.

<sup>35</sup> In particolare, con due ordinanze del 6 novembre 2020 (r.o. n. 14 del 2021) e dell'11 dicembre 2020 (r.o. n. 29 del 2021), la Corte d'appello di Lecce ha sollevato questioni di legittimità costituzionale

fonti sovranazionali, tra cui, in particolare, la direttiva UE sul rafforzamento della presunzione di innocenza<sup>36</sup> e l'art. 48 Carta di Nizza.

Il diritto vivente formatosi in relazione all'art. 578 c.p.p. richiedeva che il giudice penale di appello, nel momento in cui dichiarava il non doversi procedere per maturata prescrizione del reato, al fine di pronunciarsi agli effetti civili, dovesse procedere con un accertamento, sia pur incidentale, sulla responsabilità dell'imputato. Riprendendo le parole di Calamandrei: un accertamento di un «reato che esisterebbe se non avesse cessato di esistere»<sup>37</sup>. Si riteneva che il giudice di appello non potesse confermare *sic et simpliciter* la condanna ri-

---

dell'art. 578 del codice di procedura penale, per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché per contrasto con lo stesso art. 117, primo comma, e con l'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (C.D.F.U.E.), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, «nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili».

<sup>36</sup> La presunzione di non colpevolezza ha assunto una portata sempre più centrale nel sistema multilivello dei diritti. Invero, anche in virtù dell'opera di interpretazione convenzionale, la garanzia ha assunto una duplice dimensionale funzionale: da una parte, «procedurale» destinata ad operare nel contesto di un processo penale, dall'altra, quale presidio idoneo a produrre effetti anche nel tempo successivo alla sua conclusione o interruzione. In sostanza, essa si pone a presidio dell'imputato, nonché di tutte «le persone che sono state assolve da un'accusa penale, o nei confronti delle quali è stato interrotto un procedimento penale, dall'essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato». In tema, il *leading case* è rappresentato dalla sentenza Pasquini c. Repubblica di San Marino, con cui la Corte di Strasburgo ha affermato che il diritto alla presunzione di innocenza in favore dell'imputato non deve riflettersi negativamente sul diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del pregiudizio cagionatogli dal reato; tuttavia, se la decisione sul risarcimento contiene una dichiarazione che imputa in qualche modo la responsabilità penale al «vecchio» imputato, ciò comporta una violazione dell'art. 6, par. 2, Cedu. Nel caso di specie, tuttavia, la siffatta violazione è stata ravvisata perché il giudice di appello, a seguito della declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato, non si era limitato ad accertare la sola responsabilità civile, ma si era spinto oltre fino a dichiarare, in motivazione e per confermare la condanna risarcitoria, che le condotte ascritte all'imputato, da ritenersi provate, integravano gli estremi del reato contestatogli. Sul tema, si consiglia ORLANDI, *La duplice radice della presunzione di innocenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2, 627; CANESCHI, *La presunzione d'innocenza negli atti del procedimento, tra affermazioni della corte di strasburgo e tentativi di codificazione interna (d.lgs. n. 188 del 2021)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 2, 891.

<sup>37</sup> CALAMANDREI, *Il risarcimento dei danni non patrimoniali nella nuova legislazione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1931, 171.

sarcitoria evidentemente disposta in primo grado, facendo leva sul mero dato dell'assenza di prove dell'innocenza dell'imputato. Così opinando, il mancato accertamento incidentale sulla colpevolezza finiva per inficiare la decisione per vizio di motivazione, destinata ad essere annullata (con rinvio) dai giudici di legittimità.

In parole più chiare, la Corte costituzionale ha salvato la tenuta costituzionale dell'art. 578 c.p.p., proprio in virtù della "sostanza" del giudizio risarcitorio: privo di contaminazioni penalistiche.

Del resto - sostiene la Corte - ciò emergerebbe in maniera evidente dal dato normativo; in particolare, dalla differente nomenclatura utilizzata dal legislatore negli artt. 578 e 578-bis c.p., dove (solo) quest'ultima disposizione richiede al giudice il «*previo accertamento della responsabilità dell'imputato*».

Secondo la Consulta, il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; poiché (unico) oggetto dell'accertamento è la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 c.c.).

Su altro versante - ritiene la Corte - l'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non viene pregiudicata dal fatto che esso sia attuato dal giudice penale e condotto applicando le relative regole processuali e probatorie. «Il giudice (di appello o di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure *incidenter tantum*, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto»<sup>38</sup>.

Ciò posto, la pronuncia non appare del tutto scevra da rilievi critici.

Al fine di giustificare la tenuta costituzionale del sistema, la Corte fa leva sul dato che il giudice penale - a seguito della declaratoria di non doversi proce-

---

<sup>38</sup> Corte cost., n. 182 del 2021, §16.

dere per maturata prescrizione del reato – non dovesse operare alcun giudizio di colpevolezza.

L'argomento utilizzato, tuttavia, non è pienamente persuasivo.

Si tenta di spiegarne le ragioni. La funzione essenziale del giudice penale è quella di decidere sulla responsabilità dell'imputato per aver violato un precetto, mediante l'applicazione di una serie di criteri sostanziali e forme procedurali che trovano fondamento nel Codice di procedura penale.

Che una norma imponga a questo stesso giudice di dismettere i "panni di cui è solito vestire", per operare un accertamento confinato nelle strettoie della responsabilità civile, è qualcosa che può (forse) reggere sul piano della *forma*, ma non su quello della *sostanza*.

L'estraneità del metodo si riflette sull'autenticità del giudizio!

Il giudice penale si orienta guardando ad una precisa linea di confine: quella dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 c.p.p. La flessione epistemologica imposta dall'art. 578 c.p.p. non neutralizza le indebite commistioni tra regole di giudizio così divergenti e i rischi di aggravamento dell'onere dimostrativo"<sup>39</sup>.

E il processo penale, allora, diventa «un sistema "multicolore", una sorta di arlecchino servo di più padroni che, come la maschera goldoniana (che non a casa si denominava Truffaldino a richiamare la sua natura indistinta ed incerta), deve inventare trucchi ed inganni, cangiando la propria natura ed i propri compiti, per assolvere ai troppi diversi comandi dei suoi padroni»<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Cfr. SANTORIELLO, GAITO, *Ma davvero il processo penale è luogo adatto al soddisfacimento delle istanze civilistiche?*, cit., 401. «È l'affermazione dello *standard* probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, così distonico rispetto alle giuste – ma assolutamente diverse – esigenze che cerca invece di soddisfare il criterio della probabilità prevalente che va applicato in sede civilistica: sono due logiche deliberative assolutamente divergenti, dirette alla tutela di bisogni dissimili e devono operare, proprio in ragione di tale loro diversità, in luoghi diversi onde non confondersi e non rischiare di trasferire una di queste modalità decisionali in un *topos* che non gli appartiene». In maniera conforme, DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 263, secondo cui «non essendo la distribuzione dell'onere probatorio nel processo penale simmetricamente distribuita tra le parti, dovendo la condanna a carico dell'imputato essere pronunciata solo quando la sua responsabilità sia dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio (a differenza, invece di quanto avviene nel processo civile nel quale la soluzione della causa sarebbe legata al criterio della probabilità prevalente), differenti potrebbero essere gli esiti della controversia, a seconda che si applichino le une o le altre soluzioni decisorie».

<sup>40</sup> SANTORIELLO, *Un processo penale servo La Consulta attenua lo standard probatorio agli effetti civili*, in *questa Rivista*, 2021, 3, 7.

Se non altro, appare prospettabile una considerazione di altro segno. Con un approdo più audace, la Corte costituzionale avrebbe probabilmente oltrepassato i confini della discrezionalità del legislatore, il cui intervento, difatti, non si è fatto attendere...

3.2. *L'annullamento della sentenza penale e il rinvio al giudice civile: l'art. 622 c.p.p. tra contrasti e approdi.* L'art. 622 c.p.p. si limita a disporre che, «fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello».

La *ratio* è volta ad evitare che il giudice penale abbia il potere-dovere di sindacare su una vicenda in cui non vengano più in rilievo accertamenti di tipo penalistico.

Descritto come un '*lapsus normativo*' da Cordero<sup>41</sup>, la suddetta disposizione ha generato un contrasto ermeneutico tra le giurisdizioni, tanto da sollecitare l'intervento delle Sezioni Unite nella massima composizione<sup>42</sup>.

In particolare, si discuteva circa la natura del giudizio civile di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, nonché il regime delle regole applicabili e della efficacia vincolante del principio stabilito dalla Cassazione penale<sup>43</sup>.

Ai sensi dell'art. 627 c.p.p., il giudice del rinvio deve giudicare sui punti che furono oggetto dell'annullamento con gli stessi poteri che aveva il giudice la

---

<sup>41</sup> CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2006, 1183. Per comprendere le ragioni a fondamento dell'espressione utilizzata dall'A., si rinvia a D'ALESSANDRO, *Cordero e il lapsus normativo di cui all'art. 622 c.p.p.*, in *Leg. pen.*, 2021.

<sup>42</sup> La formulazione dell'art. 622 c.p.p. può condurre a conseguenze paradossali e, dunque, sospettate di incostituzionalità. L'analisi critica della disposizione non può trovare ampio spazio in questa sede, ma si rinvia alla ricostruzione di DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 277 ss.

<sup>43</sup> CANALE, *Riflessioni sul giudizio di rinvio ai soli effetti civili ex art. 622 c.p.p.*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 4/5, 1010 ritiene che il tema non sia stato adeguatamente approfondito dalla dottrina processualcivilistica, ma che la fattispecie sia studiata soltanto dai processualpenalisti, proprio nell'ambito degli studi sui rapporti tra azione civile e azione penale. L'A. svolge un'interessante analisi dell'istituto, ponendo il *focus* sulle seguenti questioni: la competenza del giudice civile del rinvio e la piena applicabilità delle regole preclusive, anche probatorie, che normalmente governano il giudizio di rinvio disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c.

cui sentenza fu annullata<sup>44</sup>. Non dubitando del potere del giudice civile di sindacare il *quantum*, parimenti non poteva dirsi in ordine all'accertamento dell'*an debeatur*.

Un primo orientamento - diffusosi nella giurisprudenza penale a partire dal 2015 - configurava il giudizio civile di rinvio 'in senso tecnico', quindi, come fase rescissoria dell'impugnazione svoltasi innanzi alla Corte di cassazione penale<sup>45</sup>. I corollari logici: la necessità che esso sia soggetto alle regole probatorie e processuali tipiche del giudizio penale<sup>46</sup>; il dovere del giudice civile di attenersi all'accertamento dell'*an debeatur* già effettuato dal giudice penale; la possibilità, per i giudici di legittimità, di enunciare il principio di diritto al quale il giudice del rinvio deve uniformarsi.

Un opposto indirizzo<sup>47</sup> ha iniziato a diffondersi, a partire dal 2019, nella Terza Sezione civile, secondo cui il giudizio di rinvio *ex art. 622 c.p.* avrebbe natura di procedimento 'autonomo', tanto su un piano morfologico che funzionale.

In sostanza, la trasmigrazione implicherebbe la proposizione di una nuova domanda giudiziale risarcitoria o restitutoria dinanzi al giudice civile, facendo salvi però gli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda avanzata in sede penale.

Speculari le conseguenze: l'applicazione delle regole probatorie e processuali del giudizio civile; la facoltà, per il giudice civile, di ricostruire liberamente sia l'*an* che il *quantum debeatur*; la portata non vincolante dell'eventuale principio di diritto della Cassazione penale. A seguito dell'annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, rileverebbe una «scissione strutturale tra giudizi e una divaricazione funzionale tra materie a seguito della "restituzione"»

---

<sup>44</sup> DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 279. L'A., in particolare, evidenzia l'a-fisiologica possibilità che, nel giudizio di rinvio, si debbano svolgere complicatissime operazioni combinatorie di regole di giudizio diverse e che rendono il sistema scarsamente compatibile con il principio di ragionevolezza.

<sup>45</sup> *Ex plurimis*, Cass., Sez. IV, 11 ottobre 2016, Assaiante, Rv n. 268517, secondo cui «l'impugnata sentenza va annullata con rinvio, *ex art. 622 c.p.p.*, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, che è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile».

<sup>46</sup> In particolare, Cass., Sez. VI, 8 febbraio 2018, Luvaro, Rv n. 274223, ha affermato l'inutilizzabilità, anche nel giudizio civile, della prova ritenuta inutilizzabile nel processo penale, perché assunta in violazione di un espresso divieto probatorio, atteso che diversamente si realizzerebbe una sostanziale elusione dell'accertamento compiuto in tale ultima sede.

<sup>47</sup> *Ex plurimis*, Cass., Sez. III, 12 giugno 2019, n. 15859, Rv n. 654290.



dell'azione civile così ripristinata all'organo giudiziario cui essa appartiene naturalmente. Soltanto formalmente sarebbe lecito discorrere, pertanto, di una "prosecuzione" del giudizio, mentre neanche su di un piano formale appare legittimo qualificarla come continuazione del giudizio penale, il giudizio di rinvio svolgendosi solo tecnicamente secondo la disciplina dettata dagli artt. 392-394 c.p.c.».

Detto *overruling* postula il convincimento secondo cui, quando il giudice civile scruta la fondatezza della domanda risarcitoria, pure su rinvio della Cassazione penale, lo fa in virtù degli artt. 2043 ss. c.c., considerato che «la fattispecie genetica del diritto al risarcimento del danno è più ampia ed articolata di quella configurabile in forza della norma incriminatrice penale»<sup>48</sup>.

Tale orientamento troverebbe conforto nella metamorfosi ordinamentale: la mancata riproduzione della 'pregiudizialità penale' di cui all'art. 3 dell'abrogato Codice Rocco e nel superamento del concetto di unità della giurisdizione<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Cass., Sez. III, 10 settembre 2019, n. 22520. L'impostazione ha determinato gli scetticismi tra gli interpreti. Cfr. CANZIO, IADECOLA, *Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili: quale giudice e quali regole di giudizio in sede di rinvio?*, in *www.sistemapenale.it*, 20 aprile 2020, secondo cui non può essere condiviso il suddetto assunto, poiché si mostra di non tenere in conto che «il permanente e vincolante oggetto del giudizio risarcitorio rimane il prodromico accertamento, sia pure incidentale, del delinarsi di una fattispecie di reato cui causalmente riconnettere il danno lamentato. Non vale, quindi, evocare la maggiore ampiezza "operativa" dell'illecito aquiliano, in quanto è (unicamente) il danno da reato, e non un qualsiasi pregiudizio rilevante ex art. 2043 c.c., l'obbiettivo assegnato alla indagine devoluta al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p., per la decisiva ragione che è solo da quel danno (*ex delicto*) che la parte offesa chiede di essere ristorata costituendosi parte civile». Il tema dei rapporti tra gli artt. 185 c.p. e 2043 c.c. non può essere in questa sede approfondito, ma si rinvia a ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità civile da reato*, in *Dig. Pen.*, XIII, Torino, 1997, 5, nonché MANTOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2020, 962.

<sup>49</sup> MACCHIA, *L'esercizio dell'azione civile nel processo penale (profili generali, l'attuale assetto processuale, i rapporti tra azione civile ed il processo penale)*, cit., 2890, in cui si pone in evidenza come l'opzione per un modello accusatorio avrebbe dovuto comportare una espansione della autonomia fra la sede penale e quella civile, sulla falsariga delle esperienze di *common law* dove la figura della parte civile nel processo penale è sconosciuta. *A fortiori*, vale la pena evidenziare che, nell'esperienza statunitense, è proprio la sede civile quella nell'ambito della quale sono stati conati i cc.dd. 'danni punitivi' (*punitive damages*) come ristoro ulteriore nei casi di condotte particolarmente riprovevoli. In tema, vale la pena richiamare la nota sentenza Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, Rv n. 644914, in cui l'organo della nomofilachia ha enunciato il seguente principio di diritto: «Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa

Le Sezioni Unite, con la sentenza Cremonini<sup>50</sup> del 2021, hanno ribadito i principi già espressi nella pronuncia Sciortino<sup>51</sup>, riaffermando l'applicabilità, nel giudizio di rinvio *ex art. 622 c.p.p.*, delle «regole e le forme della procedura civile».

I giudici di legittimità, nella loro massima composizione, - risolvendo il contrasto a favore del giudice civile - hanno affermato una serie di principi di più ampia portata in ordine alla sistematica dei rapporti tra azione privatistica e giudizio penale.

Hanno ribadito che la *ratio* dell'art. 622 c.p.p. - ricostruito alla stregua di un rinvio *ex artt. 392 ss. c.p.c.* - si rinverrebbe in un principio di economia processuale, che, in sostanza, impedisce l'*impasse* del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico nella vicenda. Il sindacato sugli aspetti civili migra al giudice civile, competente a pronunciarsi sia sull'*an* che sul *quantum*, avendo il giudizio di rinvio, disposto *ex art. 622 c.p.p.*, ad oggetto «un tema ed una situazione giuridica soggettiva autonomi rispetto a quelli concernenti il dovere di punire, pur avendo in comune il fatto, quale presupposto del diritto al risarcimento».

Ed ecco, allora, la *restauration* dei criteri e delle regole privatistiche: la libera valutazione delle prove (anche inutilizzabili) acquisite nella fase penale; l'adozione del criterio probatorio della probabilità prevalente; l'impossibilità di fondare la ricostruzione del fatto sulla testimonianza della parte civile, pre-

---

nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di deliberazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico».

<sup>50</sup> Cass., Sez. un., 28 gennaio 2021, n. 22065, *Cremonini*, Rv n. 281228. In particolare, l'organo della nomofilachia ha risolto il contrasto formatosi in ordine all'individuazione del giudice competente per il rinvio, in caso di annullamento, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che in accoglimento dell'appello della parte civile avverso l'assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno. Può rinviarsi a MARINELLI, *Le Sezioni Unite in tema di giudizio "civile" di rinvio ex art. 622 c.p.p.: giudice competente e regole applicabili*, in *Cass. pen.*, 2021, 12, 4013.

<sup>51</sup> Cass., Sez. un., 18 luglio 2013, n. 40109, *Sciortino*, Rv n. 256087. In particolare, nella pronuncia si affermava che «la considerazione che la disciplina che rinvia al giudice civile ogni questione superstita sulla responsabilità civile nascente dal reato rende inevitabile l'applicazione delle regole e delle forme della procedura civile, che potrebbero ritenersi meno favorevoli agli interessi del danneggiato dal reato rispetto a quelle del processo penale, dominato dall'azione pubblica di cui ben può beneficiare indirettamente il danneggiato dal reato».

clusa dall'art. 246 c.p.c.; l'inapplicabilità della rinnovazione della prova dichiarativa ex art. 603, co. 3-*bis*, c.p.p.

In secondo luogo, le Sezioni Unite - non senza scetticismi tra gli interpreti<sup>52</sup> - hanno disconosciuto il potere della Cassazione penale di enunciare il principio di diritto a cui il giudice del rinvio dovrebbe uniformarsi<sup>53</sup>.

Su altro versante, hanno ammesso la possibilità di "ricalibrare" la domanda originariamente proposta in sede di costituzione di parte civile. Ne consegue che al danneggiato dovrà essere consentito di prospettare i medesimi fatti non più sotto la lente del reato, ormai definitivamente escluso, ma sotto quello, potenzialmente diverso, dell'illecito aquiliano<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> L'approdo ermeneutico, vale la pena precisare, non è andato esente da critiche. Secondo taluni interpreti, infatti, la reiezione di qualsiasi efficacia vincolante della sentenza di legittimità nel giudizio civile di danno non può ritenersi conforme alle linee generali del sistema processuale. In tal senso, DI SALVO, *Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. e regole applicabili*, in *Cass. pen.*, 2020, fasc. 5, 2137. In particolare, l'A. fa riferimento a casi in cui la ragione dell'annullamento con rinvio al giudice civile risiede proprio nell'inosservanza di norme processuali penali. Si consideri, ad esempio, la violazione del disposto di cui all'art. 603, co. 3-*bis*, c.p.p. Ove l'annullamento della sentenza penale di merito sia stato determinato dalla inottemperanza all'obbligo di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in presenza dei presupposti previsti da tale norma, un'integrale applicazione del principio di esclusiva osservanza delle norme del processo civile condurrebbe a frustrare la ratio dell'annullamento, perché la norma violata non potrebbe comunque trovare applicazione di fronte al giudice civile, essendo del tutto estranea al sistema del processo civile. Tali rilievi ineriscono anche alla problematica relativa all'inutilizzabilità. Ancora, ove l'annullamento della sentenza penale si fondi sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'indagato che sia stato irritualmente sentito come persona informata sui fatti nonostante esistessero ab origine elementi di reità a suo carico, ex art. 63, co. 2, c.p.p., tale vizio, qualora si collochi a fondamento della pronuncia rescindente, non può non esplicitare la propria rilevanza anche nel successivo giudizio di rinvio.

<sup>53</sup> In maniera conforme, nelle sentenze più recenti, cfr. Cass., Sez. III, 14 settembre 2022, n. 27016, secondo cui «il giudicato penale non è vincolante per il giudice civile chiamato a valutare lo stesso fatto in sede penale. Ciò comporta che l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di proscioglimento non ha efficacia di giudicato, ex art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, ove è riconosciuto al giudice il potere di accertare autonomamente e con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio sotto il profilo della loro rilevanza civilistica, al fine di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale».

<sup>54</sup> BASSO, *Se la Cassazione penale annulla i capi civili della sentenza, la domanda risarcitoria va decisa applicando le regole del diritto civile, nota a Cassazione civile, 30 agosto 2022, n. 25541, Sez. III*, in *Ridare.it*, fasc., 17 ottobre 2022. Così, ad esempio, nel caso di delitto doloso deve ammettersi l'emendatio libelli in ordine all'elemento soggettivo, permettendo al danneggiato di riconsiderare i fatti nell'ottica della colpa, che ben potrebbe rilevare in un contesto di responsabilità *extracontrattuale*. Secondo D'ALESSANDRO, *Cordero e il lapsus normativo di cui all'art. 622 c.p.*, in *Leg. Pen.*, 2021, la Cassazione civile si esprime in termini di emendatio in quanto evidentemente compara il contenuto della nuova domanda risarcitoria o restitutoria avanzata avanti al giudice d'appello civile con quella a suo tempo avanzata in sede penale, ritenendo che si tratti del medesimo bene della vita; circostanza,

I giudici di legittimità hanno (ri)affermato, seguendo un indirizzo consolidato, che le prove assunte in sede penale possano continuare ad avere valenza nel nuovo giudizio civile, posto che in quest'ultimo è pacifica l'ammissibilità delle prove atipiche, quali sarebbero quelle assunte dal giudice penale.

Ed è proprio in questo solco che si inserisce e deve leggersi la Riforma Cartabia, che ha positivizzato un onere, per il giudice civile, di valutare le prove raccolte nel processo penale...

4. *La Riforma Cartabia: le opzioni possibili e le soluzioni adottate al vaglio degli interpreti.* La L. 134 del 2021 ha, da un anno ormai, introdotto l'istituto della improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini massimi dei giudizi di impugnazione.

Prima dell'entrata in vigore, il tempo del processo veniva scandito seguendo il calendario della prescrizione sostanziale: 'periodo base di prescrizione del reato + tempo addizionale fino a un mezzo per l'intervento di atti interruttivi'. La Riforma ha implementato - nei soli gradi di impugnazione - un 'doppio orologio' di natura paraprocedurale<sup>55</sup>, al dichiarato fine di 'salvaguardare' la ragionevole durata del processo, sebbene l'improcedibilità costituisca, in sostanza, la sanzione per il tempo divenuto irragionevole.

Tralasciando le aporie che connotano l'istituto<sup>56</sup>, - che evidentemente esorbiterebbero i limiti di questo contributo - l'art. 33 del d.lgs. n. 150 del 2022, *in limine* alla scadenza di un anno dalla legge delega, ha modificato la formulazione degli artt. 573 e 578 c.p.p., al fine di regolamentare il destino dell'azione civile, a seguito della declaratoria di improcedibilità<sup>57</sup>.

---

questa, che giustifica la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della precedente domanda proposta in sede penale.

<sup>55</sup> Sulla natura processuale dell'improcedibilità, cfr. Cass., Sez. V, Sent. 10 gennaio 2022, n. 334, *Pizzorulli*.

<sup>56</sup> Sul punto, si rinvia ai commenti di autorevoli studiosi, tra cui FERRUA, *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, in *Cass. pen.*, 2022, 2; DI BITONTO, *Osservazioni "a caldo" sulla improcedibilità dell'azione disciplinata dall'art. 344-bis c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2021, 12, 3852 ss.; DE FRANCESCO, *Riforma e tempi della giustizia: considerazioni generali su prescrizione e improcedibilità*, in *Leg. pen.*, 2022, 1, 171 ss.; SIRACUSA, *Note brevi a margine della proposta "Cartabia" di riforma della prescrizione penale*, in *Giustizia Insieme*, 23 luglio 2021.

<sup>57</sup> Vale la pena precisare che con l'art. 6 D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, si è disposto il rinvio al Parlamento per la conversione in legge, entro sessanta giorni. Per un commento su detto *modus procedendi*, si rinvia a GATTA, *Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale*.

Le possibili opzioni.

*In primis*: si poteva allineare la disciplina dell'art. 578 c.p.p., stabilendo che, a seguito del non doversi procedere per scadenza dei termini, il giudice penale potesse comunque decidere agli effetti civili. A tal riguardo, tuttavia, si pongono le obiezioni di chi ritiene che la declaratoria di improcedibilità abbia una natura processuale, tale da precludere qualsiasi ulteriore sindacato nel merito<sup>58</sup>, alla stregua della declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela.

Una seconda possibilità: la meno plausibile. Si poteva imporre alla parte civile la riproposizione della domanda al giudice civile di primo grado. L'inaccettabilità delle conseguenze rivela la discutibilità dell'opzione. La disfunzione, in tal caso, sarebbe stata evidente, cioè una violazione del diritto di ottenere una decisione, quanto ai profili risarcitori, in tempi non irragionevoli: garanzia che vale tanto per il circuito penale che per quello civile.

La terza opzione: prevedere - a seguito della declaratoria per improcedibilità - il rinvio della decisione al giudice civile di appello o di cassazione competente.

Ed è proprio quest'ultima la soluzione accolta dalla Riforma Cartabia: decorsi i termini, il processo penale si dissolve e la *iurisdictio* trasla al giudice civile,

---

le. *E l'Europa?*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 31 ottobre 2022, che pone il *focus* su due principali preoccupazioni: l'affidabilità del Paese nel contesto internazionale e la possibilità di apportare emendamenti alla Riforma.

<sup>58</sup> In maniera difforme, FERRUA, *La Corte costituzionale detta le regole per l'azione civile in caso di sopravvenuta estinzione del reato: la probabile illegittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1-bis, c.p.p. introdotto dalla riforma "Cartabia"*, in *Cass. pen.*, 2021, fasc. 11, 3443. L'A., invero, considera fallace la convinzione secondo cui la dichiarazione di improcedibilità debba necessariamente travolgere anche le disposizioni civili della sentenza penale. «L'affermazione che l'estinzione del reato viene dichiarata con una sentenza di "non doversi procedere", appartenente come tale al genere delle decisioni meramente processuali o di improcedibilità, riflette puntualmente la terminologia codicistica; ma non è, a mio avviso, corretta, perché in realtà la decisione di estinzione del reato è, almeno parzialmente, di merito, dovendo il giudice accertare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., che non risulti evidente l'innocenza dell'imputato, in presenza della quale va data precedenza alla formula pienamente liberatoria. Se la dichiarazione di estinzione del reato avesse carattere schiettamente processuale, non potrebbe accertare alcunché sul fondamento dell'accusa e dovrebbe essere disposta con precedenza assoluta su ogni altra formula: così, infatti, accade con l'improcedibilità che va dichiarata quand'anche vi fosse la prova di innocenza dell'imputato. La migliore classificazione nell'ambito delle sentenze penali resta la fondamentale tripartizione tra sentenze meramente processuali (o di improcedibilità), sentenze di proscioglimento (nell'ambito delle quali rientra anche la dichiarazione di una causa estintiva del reato) e sentenze di condanna; anzi, nulla vieterebbe di ritenere sinonimi proscioglimento o assoluzione, ferma restando in quell'ambito la distinzione tra le diverse formule di proscioglimento o di assoluzione».

che potrà «utilizzare le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente da acquisire nel giudizio civile».

*Rebus sic stantibus*, talune perplessità potrebbero rilevare in ordine al mantenimento del 1° comma dell'art. 578 c.p.p., che, come già detto, disciplina il sindacato del giudice penale ai fini civili, a seguito della declaratoria per prescrizione del reato. Pienamente convincente la tesi secondo cui la perdurante vigenza della norma si spiegherebbe come “clausola di salvezza”, destinata a non trovare più applicazione con il progressivo smaltimento dei procedimenti relativi ai reati commessi fino al 31 dicembre 2021, ancora soggetti al previgente regime della prescrizione<sup>59</sup>.

La migrazione dell'azione al giudice civile è stata prevista anche per l'appello proposto ex art. 573 c.p.p., in cui viene implementato un nuovo comma 1-*bis* secondo cui se l'impugnazione (ammissibile) è per i soli interessi civili, si rinvia «al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

Nella medesima scia, si pone la modifica del 1° comma dell'art. 573 c.p.p. che, allo stato attuale, prevede la trattazione, nelle forme del processo penale, per la sola impugnazione per “gli” e non “dei soli” effetti civili.

Palese l'*intentio legis*. La Riforma Cartabia, con finalità decongestionante, ha operato una '*reductio ad unum*' rispondente al seguente principio esplicativo: in tutti i casi in cui possa dirsi esaurito l'accertamento sulla responsabilità penale, viene meno la *vis attractiva* del giudice penale e il giudizio risarcitorio deve ritornare nella sua sede naturale.

Stando così le cose, il rinnovato assetto ha determinato una spaccatura nel panorama scientifico.

Gli argomenti a favore. *In primis*, la novella ha alleggerito il carico di lavoro del giudice penale e ciò sarebbe funzionale a garantire la ragionevole durata del processo. È innegabile, infatti, che l'allargamento tematico indotto dalla presenza della parte civile ne costituisca un fattore di rallentamento<sup>60</sup>. Già

---

<sup>59</sup> Prospetto esplicativo delle modifiche al sistema penale d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), con particolare riguardo al giudizio in appello, a cura dell'Ufficio Studi presso la Corte d'Appello di Milano, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 28 ottobre 2022.

<sup>60</sup> DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 21.

Carnelutti affermava che «una separazione risoluta tra i due tipi di processo contribuirebbe in modo assai notevole alla sua semplificazione, alla sua rapidità, e ciò che conta, alla giustizia del suo risultato»<sup>61</sup>.

Secondo aspetto positivo: un effettivo recupero di coerenza sistematica. In tal senso milita la considerazione che, proprio nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 578 c.p.p., il giudice penale di appello – *a fortiori*, a seguito della sentenza Cremonini – si trovava a sindacare la pretesa privatistica, applicando le regole dell'illecito aquiliano; l'eventuale impugnazione della parte civile avrebbe fatto sì da rimettere alle Sezioni penali la funzione nomofilattica con riferimento alle norme civili<sup>62</sup>.

Su altro versante, però, non mancano i rilievi critici.

In primo luogo, il CSM<sup>63</sup> ha evidenziato il paradosso per cui la ragionevole durata del processo sarebbe assicurata solo agli imputati, mentre per le parti civili vi sarebbe una disciplina deteriore rispetto a quanto ad oggi previsto dall'art. 578 c.p.p. in caso di dichiarazione di prescrizione del reato pronunciata nel giudizio di gravame. In questi ultimi casi, la norma fa salva la decisione di primo grado di condanna al risarcimento del danno anche con un'eventuale provvisoria, a volte con la provvisoria esecutività di tali statuizioni (artt. 539-540 c.p.p.), che diverrebbero invece inefficaci a seguito della declaratoria di improcedibilità.

Ancora. Autorevole dottrina non indugia ad evidenziare le possibili frizioni costituzionali del rinnovato sistema, che finirebbe per riverberarsi negativamente sulla parte civile, costretta a subire un pregiudizio sostanziale, tempistico ed economico<sup>64</sup>: «come si potrebbero ritenere realizzati i valori del giusto

---

<sup>61</sup> CARNELUTTI, *Primi problemi della riforma del processo penale*, in *Quaderni di San Giorgio*, a cura di De Luca, Sansoni, 1962, 33.

<sup>62</sup> L'aporia di sistema era stata già evidenziata da GAMBINERI, *Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili e rinvio al giudice civile (art. 622 c.p.p.): la domanda di risarcimento del danno tra processo penale e processo civile*, cit.

<sup>63</sup> Cfr. *Pareri sul disegno di legge AC 2435 sull'efficienza del processo penale e sullo schema di decreto legislativo di riforma del processo penale*, 29 luglio 2022, 11.

<sup>64</sup> FERRUA, *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, cit., 449, secondo cui «a prescindere dalla irrazionalità di disciplinare in modo così difforme la sorte dell'azione civile a seconda che sopraggiunga l'estinzione del reato o l'improcedibilità, non v'è dubbio che la prosecuzione dell'azione in sede civile si risolva in un pesante pregiudizio per la parte danneggiata, quanto a protrazione dei tempi processuali, dispendio di energie e spese legali».

processo e della sua ragionevole durata – ai quali tutte le parti hanno diritto e che costituiscono garanzie oggettive di buon funzionamento della giurisdizione – se la parte civile fosse costretta a proseguire l’azione di fronte al giudice civile, vedendo vanificata, a causa di un ritardo processuale a lei non imputabile, la pretesa risarcitoria già accolta in primo grado?»<sup>65</sup>.

In altri termini, un siffatto sistema sconterebbe il rischio di penalizzare chi sceglie di esercitare l’azione civile dinanzi al giudice penale, perché gli disconosce l’aspettativa soggettiva di mantenere invariate le regole di giudizio e la connota di una nuova precarietà e ambulatorietà, dovute al sempre possibile ritorno alla sede civile che consegue alla pronuncia di improcedibilità in appello *ex art. 344-bis c.p.p.*, con buona pace per la precedente scelta della via penale da parte della persona offesa dal reato<sup>66</sup>.

Così stando le cose, senza sbilanciarsi a favore dell’una o dell’altra opinione, si tenta di profilare qualche considerazione in ordine alla coerenza della politica processuale della Riforma “Cartabia” con i dettami della Corte costituzionale.

In tal senso, ci sembra opportuno richiamare la Sent. n. 176 del 2019 con cui il giudice delle leggi ha “salvato”, rigettando le relative questioni di legittimità<sup>67</sup>, l’assetto delineato dall’art. 576 c.p.p., che permetteva alla parte civile soccombente in primo grado di impugnare la sentenza dinanzi al giudice penale<sup>68</sup>. Ebbene, la Corte ne ha escluso l’incompatibilità costituzionale, affermando che la ragionevolezza del suddetto sistema si spiegava con una ben precisa *ratio* di tutela della parte civile: in sostanza, si evocava un ‘principio di preve-

<sup>65</sup> FERRUA, *ibidem*.

<sup>66</sup> Cfr. SALVI, *La riforma penale e le incertezze della parte civile*, in *www.ristretti.org*, 2 settembre 2021. La distonia era già messa in evidenza da DIDI, *L’impugnazione per gli interessi civili*, cit., 263. L’A., difatti, affermava che «costituirebbe segnale di grave irragionevolezza del sistema se si consentisse all’impugnazione proposta avverso un determinato provvedimento, assunto alla stregua di un dato regime probatorio, improvvisamente di essere sottoposta a regole totalmente diverso».

<sup>67</sup> Corte d’Appello Venezia, ord. 9 gennaio 2018. In particolare, secondo i giudici rimettenti, la norma trovava una sua *ratio* quando, con la riforma del 2006, si era privata la parte civile della facoltà di appellare la sentenza di proscioglimento. Secondo il giudice a quo, invece, «attribuire oggi al giudice penale, ed in particolare alla Corte d’appello penale, anziché al giudice civile, la cognizione delle impugnazioni della sola parte civile avverso le sentenze di proscioglimento costituisce scelta in atto manifestamente irrazionale e oggi del tutto priva di alcuna giustificazione».

<sup>68</sup> In tema, si rinvia a MONZILLO, *La Corte costituzionale “salva” l’art. 576 c.p.p.: legittima la facoltà per la parte civile di impugnare il proscioglimento ai soli effetti civili*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 24 settembre 2019.



dibilità delle regole processuali', che, nel rimaneggiato sistema, finisce per evaporare.

L'attribuzione alla parte civile della facoltà di impugnare, ai soli effetti civili, la sentenza di proscioglimento davanti al giudice penale non è irragionevole, avuto riguardo, sotto il profilo formale, alla circostanza che, «essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata da un giudice penale con il rispetto delle regole processual-penalistiche, anche il giudizio d'appello è devoluto a un giudice penale (quello dell'impugnazione) secondo le norme dello stesso codice di rito»; e, tenuto conto, sotto il profilo sostanziale, del rilievo che tale giudice, «lungi dall'essere distolto da quella che è la finalità tipica e coesenziale dell'esercizio della sua giurisdizione penale, è innanzi tutto chiamato proprio a riesaminare il profilo della responsabilità penale dell'imputato, confermando o riformando, seppur solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado»<sup>69</sup>.

Per offrire una prospettiva più ampia, va posto in risalto un altro istituto colpito dalla novella: la modifica dell'art. 603 co. 3-*bis* c.p.p. in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per la rivalutazione della prova dichiarativa.

La Riforma ne ha escluso la doverosità nei casi in cui, in primo grado, l'imputato abbia scelto di procedere con le forme del rito abbreviato "semplice" o "secco". Un vero e proprio ribaltamento - e non esitiamo a dire '*in peius*' - dei principi espressi dalle Sezioni Unite Patalano<sup>70</sup> e riaffermati con forza dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 124 del 2019.

In estrema sintesi. La Consulta ha ribadito che il suddetto obbligo di rinnovare la prova dichiarativa in appello risponda al "generalissimo principio" secondo cui, ai fini della condanna, occorre superare il dubbio ragionevole. Per il ribaltamento *in peius* della sentenza di assoluzione, occorre una «forza persuasiva superiore», che può derivare dal solo metodo orale dell'accertamento, unica via in grado di qualificare la decisione in termini di «certezza della colpevolezza». Ancora, l'imputato rinuncia a un metodo di accertamento - il contraddittorio nella formazione della prova: è questo l'oggetto del suo con-

<sup>69</sup> Corte cost., n. 176 del 2019.

<sup>70</sup> Cass., Sez. un., 14 aprile 2017, Patalano, Rv n. 269785.

senso *ex art. 111 co. 5 Cost.* -, ma non di certo all'accertamento della sua colpevolezza nel rispetto del canone epistemologico di cui all'art. 533 c.p.p. Stando così le cose, un primo dato viene in rilievo: l'inversione di rotta del legislatore delegato rispetto alle coordinate espresse dalla Corte costituzionale!

Per specificare. La Consulta aveva affermato la ragionevolezza e la legittimità costituzionale di due norme (gli artt. 603 co. 3-*bis* e 578 c.p.p.) e i relativi interventi operati dalla Riforma Cartabia sono espressione di una inversione: si esclude l'obbligo di rinnovazione in caso di abbreviato semplice; si priva il giudice penale del sindacato sulla responsabilità civile dell'imputato in caso di improcedibilità dell'azione.

Sia chiaro, quanto detto non equivale a dire che l'attuale sistema sia necessariamente incostituzionale. Si vuole porre qui in evidenza il disallineamento della Riforma rispetto a quanto affermato dalla Corte costituzionale.

Infine, una torsione della tutela della parte civile viene in rilievo se si pensa ai poteri di proroga della 'procedibilità dell'azione'.

Invero, la L. 134 del 2021 ha riconosciuto - non senza critiche degli interpreti<sup>71</sup> - ai giudici la possibilità di dilatare, in misura più o meno ampia, il termine idoneo a far scattare il non doversi procedere per il decorso del tempo nei giudizi di impugnazione.

Ebbene, può ritenersi che un siffatto *modus procedendi* - per quanto postuli una contrazione dei principi di determinatezza, prevedibilità, certezza del diritto, presunzione di innocenza - finisca per riverberarsi negativamente anche sulla parte civile!

Per chiarire. Vi potranno essere casi in cui il giudice ritenga di dover prorogare, consentendo l'assunzione di una prova e "guadagnando il tempo" per decidere sulla responsabilità civile: e così, il venir meno della necessità di trasferire il giudizio al diverso plesso giurisdizionale ed evitando un dispendio di "tempo e denaro".

Ebbene, siffatti meccanismi dilatori, disancorati da parametri normativi predefiniti, ci sembrano forieri di sperequazioni trattamentali nei confronti dei

---

<sup>71</sup> Cfr. FERRUA, *Improcedibilità e ragionevole durata del processo*, cit., 448.

diversi coinvolti del circuito penale: dell'imputato come, in questo caso, della parte civile.

5. *Questioni ermeneutiche.* Se l'assetto procedimentale voluto dalla Riforma Cartabia è quello sinora descritto, vengono in rilievo alcune questioni di ermeneutica del diritto.

*In primis:* la natura del procedimento di rinvio al giudice civile.

I nuovi commi 1-*bis*, implementati negli artt. 573 e 578 c.p.p., utilizzano la locuzione 'prosecuzione'. Da ciò si desume che il giudice civile di rinvio decide, non *ex novo*, ma come giudice dell'impugnazione rispetto alle statuizioni civili contenute nella sentenza penale.

Del resto, l'inferenza trova conforto dal raffronto strutturale con il rinnovato art. 578-*ter*, che, per quanto concerne il destino della confisca disposta con la sentenza di primo grado, non parla di 'prosecuzione', bensì di 'trasmissione degli atti' alle autorità competenti a proporre - *ergo* non a disporre - l'applicazione delle misure di prevenzione<sup>72</sup>.

L'art. 573 c.p.p., in particolare, richiede, ai fini della *traslatio iudicii*, che l'impugnazione non sia inammissibile. Detta condizione consacra l'indirizzo già formatosi in ordine ai rapporti tra improcedibilità e inammissibilità, dove la prima è destinata necessariamente a soccombere<sup>73</sup>.

Su altro piano di indagine: il regime delle regole applicabili.

La Riforma inserisce un co. 1-*bis* c.p.p. negli artt. 573 e 578 c.p.p., con cui specifica che il giudice civile decide «valutando le prove acquisite nel processo penale».

La formulazione - come evidenziato anche dal Consiglio Superiore della Magistratura<sup>74</sup> - appare equivoca e, dunque, merita una riflessione.

---

<sup>72</sup> Sul tema, può rinviarsi a un primo commento di GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 2 novembre 2022.

<sup>73</sup> Per una più ampia disamina sul tema, si rinvia a SPANGHER, *Improcedibilità: alla ricerca di una possibile nomofilachia*, in [www.penaedp.it](http://www.penaedp.it), 31 gennaio 2022.

<sup>74</sup> Cfr. *Pareri sul disegno di legge AC 2435 sull'efficienza del processo penale e sullo schema di decreto legislativo di riforma del processo penale*, 29 luglio 2022.

L'analisi deve involgere diversi angoli visuali. In particolare: cosa si intende per «prove acquisite»? Che valenza hanno nella valutazione operata dal giudice civile?

Che il giudice civile potesse formare il proprio convincimento dalle prove raccolte nel giudizio penale era principio assodato anche prima della Riforma Cartabia<sup>75</sup>.

Come già affermato, nell'ordinamento processual-civilistico manca una clausola di tassatività dei mezzi di prova. Il giudice può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, tutti gli elementi dotati di efficacia probatoria, se e in quanto non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo: tra questi, i documenti provenienti da un giudizio penale, che entrano legittimamente nel processo, attraverso la produzione, e nella decisione, in virtù di un'operazione di logica giuridica<sup>76</sup>.

Tradizionalmente, la giurisprudenza afferma che il giudice civile sia legittimato ad avvalersi anche delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale e delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali; e ciò - vale la pena evidenziare - anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento perché, ad esempio, il procedimento si è concluso con il patteggiamento o l'abbreviato, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale<sup>77</sup>.

---

<sup>75</sup> Come evidenziato da GAMBINERI, *Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili e rinvio al giudice civile (art. 622 c.p.p.): la domanda di risarcimento del danno tra processo penale e processo civile*, cit., ciò si ricollega direttamente allo *standard* probatorio richiesto per la condanna penale, più elevato e rigoroso in confronto di quello richiesto per l'accoglimento della domanda civile.

<sup>76</sup> Cass., Sez. II, 4 giugno 2014, n. 12577.

<sup>77</sup> *Ex plurimis* Cass., Sez. II, 20 gennaio 2017, n. 1593; Cass., Sez. L., 30 gennaio 2013, n. 2168. Da ultimo, anche a Cass., Sez. III, 21 settembre 2021, n. 25503, in cui il ricorrente censurava che sia il giudice di primo grado che quello di appello si fossero avvalsi esclusivamente delle risultanze delle indagini preliminari, omettendo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria nella sede civile propria, e così rigettando le richieste istruttorie articolate dal C. nelle memorie istruttorie di primo grado, reiterate in sede di gravame. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte di appello, pur in presenza di meri elementi indiziari, inidonei di per sé ad esaurire il quadro probatorio nel rispetto del principio del contraddittorio, avrebbe ritenuto *tout court* ammissibili e valutabili quale unica ed esclusiva fonte di prova le risultanze delle indagini preliminari - peraltro solo parzialmente estrapolate e considerate - su cui avrebbe formato in via esclusiva il proprio convincimento, non avrebbe tenuto conto della condotta del C. e non avrebbe consentito l'ingresso nel processo delle ulteriori prove richieste da questi, dirette a comprovare l'assenza della qualifica di socio amministratore di fatto della Gobal-service.

Nel medesimo solco, viene in rilievo la possibilità di valutare le prove viziate da inutilizzabilità. Invero, come già si è avuto modo di precisare, la sanzione processuale è sancita dall'art. 191 c.p.p. solo in ambito penale e non rileva in quello civile, in cui le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio. Il riferimento è, ad esempio, alle dichiarazioni auto-indizianti *ex art.* 63 c.p.p.

Le medesime considerazioni - vale la pena precisare - non possono estendersi nel caso in cui la prova dichiarata inutilizzabile postuli una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate.

Occorre, in particolare, differenziare la prova inutilizzabile per violazione della norma processuale sull'acquisizione della stessa, dalla prova illecita per violazione "a monte" del divieto prescritto dalla norma di diritto sostanziale<sup>78</sup>: le prove illecite non possono certamente trasformarsi in lecite mediante le rituali forme di assunzione delle prove nel processo<sup>79</sup>.

Un dato, però, non può darsi per scontato.

Le prove raccolte nel processo penale sono sì suscettibili di essere utilizzate, in sede civile, ma con valenza di 'prova' «ogniqualevolta si tratti di prove previste in entrambi i riti»<sup>80</sup>. Diversamente, ove si tratti di prove che il processo civile non conosce (come la testimonianza del danneggiato dal reato), tradizionalmente si ritiene che le stesse possano essere valutate alla stregua di meri argomenti di prova *ex art.* 116 c.p.c.

La condizione implementata dalla Riforma, allora, non solo postula una indebita generalizzazione in tema di prova, finisce altresì per dare vita a un assetto procedurale privo di organicità.

Ciò posto, il secondo versante: la latitudine del vaglio critico del giudice.

---

<sup>78</sup> La questione si è posta particolarmente in ordine all'utilizzabilità dei documenti ottenuti in violazione della *privacy*. Le criticità discendono dal fatto che non è rinvenibile nel nostro ordinamento, neppure in seguito alla riforma del Codice apportata dal d. lgs. n. 101/2018, un divieto di utilizzo di prove formate o assunte in spregio del diritto alla *privacy*. Si rinvia a RUGGIERI, *Ancora sull'utilizzabilità in giudizio dei documenti ottenuti o prodotti in violazione della privacy*, in *Judicium*, 11 giugno 2020.

<sup>79</sup> Così Cass., Sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459.

<sup>80</sup> D'ALESSANDRO, *ibidem*.

La giurisprudenza civile afferma che il giudice civile - investito della domanda di risarcimento del danno da reato - ha il potere, *ma non l'obbligo*, di porre a fondamento del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale.

Anche alla prima e superficiale lettura delle norme, un dato viene in evidenza: la portata cogente della piattaforma probatoria formatasi dinanzi al giudice penale, che *deve* formare oggetto di valutazione del giudice civile.

L'utilizzo dell'indicativo 'decide' opina in questa direzione.

La Riforma Cartabia, dunque, incrina il meccanismo: la valutazione, a seguito della trasmigrazione, della piattaforma probatoria formata nel processo penale diviene itinerario obbligato per il giudice civile, che non può prescindere. Ciò posto, occorre piuttosto chiedersi se sussista un 'principio di intangibilità' della valutazione di fatto compiuta dal giudice penale di merito, ovvero se il giudice civile - pur *dovendo* vagliare le prove - possa autonomamente valutarle.

Aderendo alla prima opzione, ci sembra che il pregio della Riforma di vedere fortificato il baluardo della presunzione di innocenza verrebbe drasticamente ridimensionato.

Del resto, la giurisprudenza ha, da sempre, mostrato una tendenza a privilegiare l'autonomia del sindacato del giudice civile, senza vincoli di "pregiudizialità probatoria" e potendo accertare autonomamente i fatti dedotti in giudizio e pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale. Quest'ultimo non è soggetto a nessun vincolo rispetto all'efficacia dimostrativa da assegnare, di volta in volta, alle prove migrate dall'uno all'altro giudizio, potrà decidere liberamente circa il valore probatorio da attribuire loro, essendo semplicemente tenuto a motivare le ragioni per le quali le abbia ritenute idonee o meno a fondare il proprio convincimento, in concorso con gli altri elementi conoscitivi eventualmente disponibili.

La Riforma, in sostanza, disvela un nuovo scenario nei rapporti tra le giurisdizioni, disinnescando l'applicazione delle (sole) norme di diritto processuale civile e legittimando, ad esempio, l'utilizzabilità della testimonianza della parte civile.

La svolta non è di poco conto: la questione del superamento dei limiti di ammissibilità delle prove contemplati dalla legge civile, invero, non poteva dirsi risolta neppure a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite.

Viene in rilievo una duplice notazione: da un lato, la dottrina ha evidenziato che, se si concorda nel ritenere che l'intero giudizio sia soggetto alla disciplina del rito ordinario di cognizione, allora il materiale istruttorio proveniente dal processo penale deve passare attraverso la cruna del Codice di procedura civile. In tal senso, ammesso che, come regola generale, il giudice civile possa acquisire le prove raccolte nel processo penale, ciò non esclude che debba prima vagliarne l'ammissibilità alla luce delle disposizioni concernenti l'istruzione probatoria, così come disciplinata dal diritto processuale civile, escludendo le prove la cui formazione diretta non sarebbe ammissibile<sup>81</sup>. A tal riguardo, dovrebbe escludersi l'acquisizione della testimonianza della parte civile, perché, in base all'art. 246 c.p.c., colui che è parte è incapace a rendere testimonianza.

Nella medesima scia, può richiamarsi anche la pronuncia n. 18 del 2000, con cui la Corte costituzionale aveva rigettato la questione di costituzionalità del divieto di prova testimoniale nel processo tributario, pur quando la prova testimoniale risultasse l'unico mezzo utile ai fini della ricostruzione del fatto. Nello specifico, infatti, aveva osservato che, «non essendo prescritta la necessaria omogeneità delle regole processuali tra i diversi tipi di processo, il Legislatore può costruire liberamente il modello istruttorio sulla cui base si

---

<sup>81</sup> Sul tema, può rinviarsi al contributo di GAMBINERI, *Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili e rinvio al giudice civile (art. 622 c.p.p.)*, cit., *passim*. L'A., invero, interrogandosi sul rapporto tra giudizio penale e civile di rinvio, ritiene che nel secondo occorra tracciare una netta distinzione tra la fase di ammissibilità e quella di acquisizione. «Infatti, ammesso che, come regola generale, il giudice civile possa acquisire le prove raccolte nel processo penale, non esclude che debba prima vagliarne l'ammissibilità alla luce delle disposizioni concernenti l'istruzione probatoria contenute vuoi nel Codice di procedura civile vuoi nel Codice civile. Non è accettabile che tutte le regole attinenti ai limiti di ammissibilità e alle modalità di acquisizione delle prove possano essere tranquillamente ignorate o private di contenuto normativo, sol che si abbia cura di definire come atipico ciò che con esse mal si concilia. (...) Spesso ammissibilità ed efficacia vengono sovrapposte nel senso che i dubbi relativi alla prima si riverberano sull'altro profilo, nel senso che pur di poterle utilizzare, si degradano queste fonti di conoscenza a qualcosa di meno delle prove in senso tecnico, richiamando ora le presunzioni o indizi ora gli argomenti di prova. A fronte di prove non regolate dalla legge processuale civile (o addirittura fonti di convincimento acquisite indipendentemente da ogni controllo del giudice), l'interprete non dovrebbe riconoscere al risultato di essi il valore di fatto noto ai sensi dell'art. 2727 c.c., ma deve in primissima battuta chiedersi, con tutto il rigore possibile, se sono ammissibili in base al Codice di procedura civile».

formerà il convincimento del giudice, adeguandolo alle peculiarità del singolo contesto processuale di riferimento»<sup>82</sup>.

Così stando le cose, non è peregrino pensare che il sistema rinnovato dalla Legge Cartabia conferisca nuova linfa al dibattito sui rapporti tra giurisdizione civile e penale e che la controversa questione sul regime delle regole applicabili nel giudizio civile di rinvio – per l'omogeneità delle fattispecie coinvolte – possa tornare presto alla ribalta.

6. *Considerazioni conclusive.* Vero è che ai mutamenti di sistema non segue sempre una coerente metamorfosi dei singoli elementi strutturali, perciò la riflessione va spostata sulla coerenza del sistema penale nel suo complesso.

E trattandosi di azione civile nel processo penale il terreno diventa paludoso, in quanto la prima presuppone scelte di politica, non solo processuale, ma anche sostanzialistico-criminale.

L'opinione a favore o disfavore dell'innesto dell'azione civile nel processo penale risente direttamente della concezione sulla natura e funzione, privatistica o pubblicistica, del risarcimento del danno. Più questa viene configurata in termini di 'frazione' di una più ampia pena da applicare all'imputato, maggiore sarà la tendenza a concentrare i due accertamenti in un'unica sede; viceversa, più se ne rivendica l'autonomia, più opportuna appare la separazione tra i giudizi. Invero, «il modo di regolare il corso delle due azioni documenta il grado del distacco tra l'interesse pubblico e l'interesse privato: quanto più il potere statale assume il compito di amministrare in via tendenzialmente esclusiva la giustizia penale, tanto più l'azione civile diretta alla riparazione del danno privato viene ridotta a un ruolo subordinato e accessorio»<sup>83</sup>.

Com'è noto la questione, pur affondando le radici in epoche assai remote, è ancora attuale e ha determinato una diversità di opinioni tra la Scuola classica e quella positiva<sup>84</sup>.

I sostenitori della prima ravvisano uno iato insuperabile tra la funzione repressiva della pena – quale *malum passionis ob malum actionis* – e quella

---

<sup>82</sup> Corte cost., n. 18 del 2000.

<sup>83</sup> GAITO, «*Electa una via*». *I rapporti tra azione civile e azione penale nei reati perseguibili a querela*, cit., 22.

<sup>84</sup> MANTOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2020, 918.



meramente ripristinatoria del risarcimento. Ciò si proietterebbe direttamente sulla natura dell'azione: pubblica quella penale, di cui lo Stato ne ha il monopolio, privata quella risarcitoria.

Diversamente opinano i fautori della Scuola positiva, per i quali la pena, emancipandosi da una connotazione meramente afflittiva, diviene istituto di sicurezza sociale: al termine stesso di "pena" viene preferito quello più generico di "sanzione"<sup>85</sup>.

Secondo la Scuola positiva il risarcimento del danno non rappresenta solo un'obbligazione del delinquente verso l'offesa, ma una sanzione capace anche di sostituirsi alla pena carceraria nei piccoli delitti commessi da delinquenti occasionali. Esso ha una funzione sociale che finalizza l'azione dello Stato sia nell'interesse diretto del danneggiato, sia quello indiretto della collettività. Una siffatta visione influenzò significativamente il Codice di procedura penale del 1913, che prescriveva al giudice di condannare l'imputato al risarcimento del danno a favore del danneggiato, pur se non costituito parte civile.

Parimenti, nel processo inquisitorio del Codice Rocco, la pretesa privatistica veniva concepita in funzione ancillare rispetto all'accusa, «privilegiando in questo senso più la *causa petendi* come accertamento dell'illecito che il *petitum*»<sup>86</sup>. In tal senso, il processo penale costituiva la sede destinata non solo all'accertamento della pretesa punitiva, ma anche di quella risarcitoria, in quanto quest'ultima contribuiva, insieme alla prima, all'inflizione di una complessiva sanzione. L'obbligazione risarcitoria era considerata essa stessa un male, in certi casi con funzione deterrente e pedagogica ancor più efficace della sanzione repressiva. In sostanza: «il danno da reato veniva considerato quale elemento dell'illecito criminoso, per cui l'azione civile tendente

<sup>85</sup> FERRI, *Principii diritto criminale*, Torino, 1928, 690. Cfr. anche ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, 15 ss.

<sup>86</sup> SCILLITANI, *Art. 74*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, (...), cit., 244. Nei medesimi termini, DI CHIARA, *Parte civile*, cit., 242, secondo cui l'offeso-danneggiato, con l'esercizio dell'azione civile riparatoria, tende, dunque, ad affiancare il pubblico ministero nella richiesta di punizione del colpevole. Il «viraggio» che si determina sulla tradizionale concezione della parte civile risulta, in tal senso, evidente, ed è stato già da tempo acutamente sottolineato da chi ha chiarito come tale linea strategica di intervento sposti «il fulcro dell'istituto dal *petitum* (liquidazione del danno) alla *causa petendi* (accertamento dell'illecito)», sicché la modificata ratio della costituzione di parte civile finisce per risiedere non più nel principio di economia processuale o di unità della giurisdizione, ma «nell'interesse della parte lesa ad essere presente e a cooperare nell'accertamento del reato».

all'accertamento della lesione subita dalla parte lesa non poteva essere configurata come istituto autonomo, ma veniva considerata quale aspetto secondario dell'esercizio dell'azione penale; il danneggiato, all'interno di questo quadro concettuale, agiva non al fine di ottenere un risarcimento, ma recava un contributo all'accertamento dei fatti ad opera della pubblica accusa, onde meglio dimostrare la responsabilità dell'imputato»<sup>87</sup>.

Ora, se il Codice penale vigente è ancora quello scritto in epoca fascista, viceversa la logica accusatoria del processo penale del c.c.p. del 1988 ha segnato in maniera chiara il crepuscolo di una tale impostazione.

Il legislatore - giova ripeterlo - ha riconosciuto l'autonoma natura giuridica dell'azione civile nel processo penale, la quale presenta i medesimi caratteri e finalità che sono rinvenibili quando la domanda di risarcimento sia avanzata nella sede naturale: in entrambi i casi, il danneggiato agisce al solo fine di ottenere la riparazione del danno subito e non un supplemento para-punitivo. «Le sanzioni civili vedono del tutto sbiadite le originarie connotazioni ideologiche che le caratterizzavano, non essendo difficile oggi constatare, in una sorta di eterogenesi dei fini, la profonda trasformazione che l'azione civile assume nel processo penale. Essa, infatti, ha ormai i caratteri tipici di una normale azione risarcitoria o restitutoria esercitata in una sede non propria, piuttosto che quella di un'iniziativa tendente a completare il trattamento sanzionatorio del reo o a dare risposta alle istanze di giustizia della vittima del reato»<sup>88</sup>.

<sup>87</sup> SANTORIELLO, *Parte nel processo penale*, in *Dig. Pen., Agg. II*, Torino, 2009, 844.

<sup>88</sup> DIDI, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 20. In maniera conforme, ZENO-ZENCOVICH, *Sanzioni civili conseguenti al reato*, cit., 572, nonché, MARTIELLO, «Civile» e «penale»: una dicotomia sanzionatoria davvero superata? *Overrosia, quando il risarcimento del danno vuole "punire" il reo*, in *Discrimen.it*, 27 settembre 2018. In particolare, condivisibili ci sembrano le considerazioni dell'A. quando afferma che «se, rispetto ad un altro contesto criminoso, si è davvero convinti che la riparazione del danno, sia essa modulata in chiave tipicamente risarcitoria o più spiccatamente punitiva, possa in qualche modo svolgere - o svolgere per un equivalente accettabile - le funzioni della pena, allo stesso modo non si dovrebbe provare imbarazzo nel decidere di sanzionare quel medesimo fatto con uno strumento diverso dal diritto penale, tanto più che oggi le alternative allo stesso che nondimeno conservino una riconoscibile connotazione punitiva non mancano. Un tale modo di vedere le cose, se da un lato risulterebbe comunque funzionale all'obiettivo di deflazione, dall'altro avrebbe pure il non trascurabile merito di conservare al residuo diritto penale quella "faccia tenebrosa" che, sebbene ridimensionata per altre vie, è ancora utile quanto meno a richiamare l'attenzione dei consociati sul rispetto di pochi ma essenziali valori. Natura inequivocabilmente pubblica e stigma sociale che deriva dalla severità della sanzione che infligge sono necessari alla conservazione dell'intima *ratio essendi* del diritto penale ed alla

Certamente non è priva di fondatezza l'obiezione per cui andrebbe garantita alla parte civile la stabilità delle proprie determinazioni. Tuttavia, quest'argomento ci sembra superabile facendo leva su un dato: il danneggiato può scegliere *ex ante* la sede in cui avanzare la propria pretesa e, nel momento in cui decide di costituirsi parte civile nel processo penale, è consapevole che - in caso di improcedibilità nei giudizi di impugnazione - la competenza nel decidere passa al giudice naturale.

Senza contare che la trasmigrazione al giudice civile porta con sé benefici non di poco conto: essi sono il riflesso del divario tra gli artt. 185 c.p. e 2043 c.c. Si pensi ai reati commessi da soggetti ignoti o non imputabili, casi per i quali il giudice penale non può fare altro che prosciogliere, ed escludendo anche l'esistenza di una obbligazione risarcitoria.

L'interesse del danneggiato alla *perpetuatio iurisdictionis* ci sembra *sub-*valente rispetto alle esigenze di garantire - in ordine vario - la ragionevole durata del processo, il recupero della coerenza sistematica del binomio azione-giurisdizione, nonché il diritto a fuoriuscire dal circuito penale a seguito di una declaratoria di proscioglimento.

La devoluzione alla sede civile, invero, appare più rispettosa dei principi del giusto processo, poiché, esaurite le questioni penalistiche, la trattazione di quelle risarcitorie e restitutorie secondo le regole del giudizio penale non sembra trovare più giustificazione<sup>89</sup>.

La direzione presa dalla Riforma Cartabia, che (ri)attribuisce al giudice civile il compito di accertare la pretesa privatistica ove non rilevino più accertamenti di tipo penalistico, ci sembra coerente con l'effettività del sistema penale perché esclude, in maniera più efficace, le possibili contaminazioni di giudizio.

Su altro versante, però, ciò che non convince si annida proprio nella liquefazione dell'autonomia del giudice civile, generata dalla "condizione" di *dover* valutare le prove assunte in sede penale.

In sostanza: l'ibridazione delle forme che prima caratterizzava il processo penale finisce per proiettarsi su quello civile e il giudice, pur essendo quello "na-

---

sua concreta possibilità di svolgere - auspicabilmente in sempre più ristretti casi - la funzione di estremo e mordace presidio dei beni giuridici».

<sup>89</sup> Principio ribadito anche in Cass., Sez. un., 28 gennaio 2021, Cremonini, Rv n. 281228.

turale”, si trova costretto a operare “innaturalmente”, cioè con strumenti che non gli sono propri.

Il compendio dei criteri e delle regole da rispettare non sembra dialogare con le doverose esigenze di determinatezza e precisione, cagionando un *vulnus* alla legalità processuale. Invero, il giudizio può ritenersi giusto nel rispetto di quanto statuito dall’art. 111 Cost., se la sequenza dei comportamenti necessitati corrisponde alle norme processuali<sup>90</sup>: ma quando queste non sono correttamente individuabili, inevitabile è la perdita di equilibrio del sistema.

---

<sup>90</sup> In questi termini IASEVOLI, *Il giudizio e la crisi del metodo epistemologico garantista*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 10 novembre 2022.